

Norme & Tributi

Sul recesso del socio della Srl pesa la durata del progetto d'impresa

DIRITTO DELL'ECONOMIA

La Cassazione riprende una sentenza del 2013 ma cambia l'orientamento

Irrilevante l'aspettativa di vita dei soci per esercitare il diritto previsto dal Codice

Angelo Busani

Parziale retromarcia della Corte di cassazione sul tema del recesso del socio di Srl in connessione con la lunga durata della società: è «irrelevante» la «aspettativa di vita» dei soci, mentre è rilevante «la ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale»: lo afferma la sentenza 8962 del 29 marzo 2019.

Come noto, la questione si pone in quanto l'articolo 2473, comma 2, del

codice civile (introdotto con la Riforma del 2003), stabilisce che il socio ha diritto di recesso quando la società è «contratta» a tempo indeterminato.

La norma fa pendant con analogia disposizione in tema di società di persone (esistente nel codice civile fin dal 1942): l'articolo 2285 del codice civile concede il diritto di recesso al socio quando la società sia «contratta a tempo indeterminato» ma anche quando sia contratta «per tutta la vita di uno dei soci».

Nell'ambito della Srl (società che la Riforma del 2003 ha disegnato in un senso nettamente «personalistico») si pone quindi il dubbio se una durata lunghissima sia equiparabile a una durata indeterminata; ancor prima, si tratta di stabilire cosa si intenda per «durata lunghissima».

Sul punto, ovviamente, si sono sprecate le interpretazioni.

Nell'ambito dei principi di comportamento professionali, il notariato triveneto (massima n. Fax) ha

ritenuto equiparabile la «durata particolarmente lunga» alla «durata a tempo indeterminato»; mentre il Consiglio notarile di Roma (massima n. 2 del luglio 2016) ha ritenuto che il recesso compete solo in caso di durata indeterminata senza potersi equiparare questo concetto alla durata lunghissima.

Nella giurisprudenza di merito l'equiparazione tra durata lunghissima e durata indeterminata è stata negata da Tribunale di Cagliari (20 aprile 2007), dalla Corte d'appello di Trento (15 febbraio 2008), dal Tribunale di Napoli (10 dicembre 2008), dal Tribunale di Terni (28 giugno 2010).

Viceversa:

il Tribunale di Torino (5 maggio 2017) ha ritenuto che le Srl costituite per un termine particolarmente lungo «sono assimilabili alle Srl a tempo indeterminato» e che si considera, altresì, a tempo indeterminato, «la società che preveda un

termine di durata superiore alla normale vita umana»;

il Tribunale di Roma (19 maggio 2009) ha deciso che «deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato» la Srl il cui termine di durata «previsto dall'atto costitutivo sia superiore alla normale durata della vita umana».

La questione è già giunta anche in Cassazione: nella decisione 9962/2013 è stato preso in esame il caso del recesso dichiarato dal socio (si trattava di una Sas società di una Srl) dissenziente rispetto alla deliberazione assembleare con la quale si riduceva dal 2100 al 2050 il termine di durata della Srl: il socio recedente sosteneva che, riducendosi il termine di durata della Srl, si sopprimeva la possibilità dei soci di recedere dalla società (essendo appunto equiparabile la durata lunghissima alla durata indeterminata).

La Cassazione allora decise che la

durata della società è determinata se è correlata al «progetto di attività» che la società «intende perseguire», essendo invece indeterminata la durata della società che non riferisca il «termine finale di vita della società a un orizzonte razionalmente collegato al progetto imprenditoriale che ne costituisce l'oggetto» (in quest'ultimo caso la legge offre dunque al socio il diritto di fuoriuscire dalla società).

Ebbene, con la sentenza 8962/2019 la Cassazione rettifica il tiro: riprende i concetti della sentenza 9962/2013, ma osserva (con riferimento a un socio persona fisica e a una durata della società fissata al 2050) che è «circostanza... del tutto irrilevante» la «aspettativa di vita» o la «durata media di vita» del socio persona fisica, in quanto è l'oggettivo «progetto imprenditoriale» il concetto cui devono essere correlati la durata della società e il giudizio circa la sua lunghezza.

Scuola, l'algoritmo deve garantire la trasparenza

CONSIGLIO DI STATO

Le procedure automatiche non consentono di eludere i principi base della Pa

Marcello Clarich

Via libera agli algoritmi nelle procedure valutative della pubblica amministrazione, ma con garanzie di trasparenza e di verifica in sede giurisdizionale. È questo il principio affermato dal Consiglio di Stato (V Sezione, 8 aprile 2019, n. 2270) in un caso riguardante alcuni docenti di scuola secondaria che contestavano le assegnazioni alle sedi di servizio sulla base delle graduatorie ministeriali, redatte in attuazione del piano straordinario di assunzioni del 2015.

I docenti si erano rivolti al Tar Lazio, lamentando di essere stati sopravanzati da colleghi posti in posizioni peggiori in graduatoria, in seguito all'applicazione di un algoritmo, da essi non conosciuto. Contro la sentenza di primo grado sfavorevole, i docenti hanno proposto appello che il Consiglio di Stato ha accolto, con argomentazioni che faranno precedente in molti contesti.

In primo luogo, i giudici di Palazzo Spada incoraggiano l'ingresso nei procedimenti amministrativi delle nuove tecnologie informatiche e, in particolare, l'utilizzo di algoritmi. Soprattutto nelle procedure seriali standardizzabili, che richiedono l'elaborazione di numeri elevati di istanze o domande di privati, il cosiddetto e-government comporta risparmi di tempi e risorse. Ciò in linea con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, enunciati dalla legge sulla trasparenza amministrativa (n.

241/1990) e con il principio del buon andamento posto dalla Costituzione (articolo 97).

Tuttavia, l'utilizzo di algoritmi e di procedure automatizzate «non può essere motivo di elusione dei principi che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa».

Da questo deriva una serie di conseguenze. Anzitutto, l'algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa costruita dall'uomo, anche se poi applicata da una macchina. Esso, dunque, deve essere considerato a tutti gli effetti come un «atto amministrativo informatico». Come tale, è sottoposto ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, oltre che di pubblicità e trasparenza, propri dell'attività amministrativa. In ogni caso, gli algoritmi non possono essere usati per decisioni aventi natura prettamente discrezionale, che comportano cioè scelte da operare in concreto in modo motivato.

Inoltre, gli algoritmi devono essere sottoposti «al pieno sindacato del giudice amministrativo». L'algoritmo, infatti, è comunque espressione di un potere amministrativo in quanto condiziona decisioni che hanno un impatto nella sfera giuridica dei singoli. E nel nostro ordinamento nessun potere amministrativo può sfuggire al controllo del giudice. Quest'ultimo, anzi, deve conoscere e valutare tutte le componenti dell'algoritmo e le modalità di utilizzo.

Nel caso all'esame del Consiglio di Stato nessuno di questi principi era stato applicato. Da qui l'annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle sedi, con tanto (evento non frequente) di condanna alle spese del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Organi di controllo con l'assemblea per i bilanci

SOCIETÀ

Il Codice della crisi d'impresa lascia comunque tempo fino al 16 dicembre

Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni

Con l'assemblea di approvazione del bilancio 2018, nelle Srl deve essere valutata l'opportunità di nominare l'organo di controllo al fine di conformarsi alle nuove regole introdotte dall'articolo 379 del Dlgs 14/19, senza attendere il maggior termine di nove mesi indicato dalla medesima disposizione.

ne. L'obbligo nasce nel caso in cui:

- la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- o controlli una società soggetta alla revisione legale dei conti;
- o se per due esercizi consecutivi, superi uno dei seguenti limiti dimensionali: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale o ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a due milioni di euro; 2) numero di dipendenti occupati in media pari a 10 unità.

Ma la norma come novellata sembrerebbe concedere un lasso di tempo maggiore rispetto a quello previsto dal Codice civile (30 giorni dall'assemblea).

Un'immediata applicazione della norma (come peraltro auspicato in

una recente nota dal conservatore del registro delle imprese di Bologna) consentirebbe all'organo di controllo di esplicare con più efficacia la propria funzione già nel corso dell'esercizio 2019 e di ottimizzare l'attivazione dei sistemi di allerta, per favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi. Si rammenta che l'innovazione più significativa della riforma della crisi d'impresa è l'introduzione di una procedura d'allerta e di composizione assistita della crisi.

Il sistema di allerta si basa su obblighi organizzativi in capo all'imprenditore e su obblighi di segnalazione in capo a determinati soggetti. Gli obblighi organizzativi prevedono che l'imprenditore non individuale

debba implementare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e si debba attivare senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi. Tale norma è in vigore già dal 16 marzo scorso e quindi l'imprenditore ha già attualmente l'obbligo di istituire detto assetto. Sono previsti inoltre specifici obblighi di segnalazione in capo agli organi di controllo societario (allerta interna) nonché ai creditori pubblici (allerta esterna), in presenza di indizi di crisi quali gli squilibri di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria rilevabili attraverso appositi indici la cui elaborazione è demandata al Cndcec.

Tali soggetti hanno l'obbligo di ve-

rificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato, nonché se sussista l'equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione (il cosiddetto "forward looking"), nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Occorre infine considerare l'eventualità che la nomina del revisore alla data del 16 dicembre possa non mettere costui nelle condizioni ottimali per il rilascio di un giudizio, in assenza di una puntuale applicazione delle regole previste dai principi di revisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da **OGGI**
IN EDICOLA
con
24 ORE
a soli € **12,90***
*oltre al prezzo del quotidiano

Edizione **2019**

I 300 migliori FONDI

La guida pratica per professionisti e investitori

CFS Rating
★★★★★

All'interno le nostre rubriche storiche:

- **Best 300:** i fondi d'investimento con le migliori performance del mercato
- **Over 10 Years:** le gestioni più efficienti dell'ultimo decennio

Temi di approfondimento:

- **PIR (Piani Individuali di Risparmio):** vantaggi, caratteristiche e prospettive
- **SRI:** il focus di CFS sul fenomeno del Socially Responsible Investing
- **UCITS Alternativi:** i fondi per diversificare e decorrelare il portafoglio
- **Nuove proposte NEW:** un approfondimento che guarda i nuovi fondi presenti sul mercato, con un focus sui settori in cui investono

Versione digitale su **Shopping24.it**